



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2211/Dec.A/89 DEL 08/09/2009

- Oggetto: **Disposizioni per l'impiego di reti da posta fisse nel mare territoriale della Sardegna**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29 maggio 2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la L.R. 7.3.1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante "attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2° della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- VISTA la legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, come modificata dalle disposizioni emanate con i decreti legislativi n. 153 e 154, prima richiamati;
- VISTO il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 giugno 2004 "Disciplina delle reti da posta fissa".
- VISTO il Regolamento (CE) 517/2008 del 10 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca;
- VISTO Il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".
- CONSIDERATA la competenza esclusiva della Regione in forza dello Statuto e delle norme di attuazione (in specie DPR n. 1627/1965) per la disciplina dell'attività di pesca nelle acque territoriali come fatta salva da ultimo dal decreto legislativo 154/2004 art. 21, comma 2;
- SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo della pesca nella riunione del giorno 28 luglio 2009.

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N.

DEL

- ART. 1 Le reti da posta fissa sono quelle reti, ancorate al fondo marino, destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano.
- ART. 2 Nelle acque territoriali circostanti il territorio della Sardegna ivi comprese le zone di mare circostanti le Isole Minori, è consentito esclusivamente l'impiego di reti da posta fisse aventi apertura della maglia non inferiore a 40 mm.
- ART. 3 Le reti da posta fissa devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri.
Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
- ART. 4 È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
- ART. 5 È abrogato il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 16 del 30.05.2005.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore

Andrea Prato